



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.X del XX.12.2023

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati di civile abitazione locati per uso turistico e tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 2, comma 5 del presente regolamento.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, la rendicontazione annuale, il funzionario responsabile dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 per il finanziamento di azioni che producano effetti nel settore turistico.
2. Nello specifico, con azioni concertate nel Comitato Turistico Permanente, i proventi dell'imposta devono essere dedicati prioritariamente ad interventi di finanziamento per la promo-commercializzazione del prodotto turistico "Tortoreto", la creazione del brand e le strategie di comunicazione; in particolare attraverso:
 - a) L'organizzazione di manifestazioni ed eventi di richiamo ed interesse generale durante tutto l'anno;
 - b) La ristrutturazione, l'adeguamento e la creazione di strutture destinati alla fruizione turistica (lungomare, infrastrutture, centri di aggregazione, etc.);
 - c) La manutenzione ed il recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) Il finanziamento di strumenti di promozione, pubblicità e comunicazione, con particolare attenzione alle più recenti tecnologie;
 - e) Il finanziamento di servizi dedicati al turista e finalizzati alla migliore fruizione del territorio comunale.
3. L'applicazione dell'imposta su base annuale decorre dal 1° gennaio 2019 **e viene istituita per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, con tariffe differenziate.**
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive fino a 10 consecutivi.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio in alberghi, residenze turistico-alberghiere, residence, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, immobili destinati alla locazione anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere), ubicati nel territorio di Tortoreto.
6. Il gettito dell'imposta è iscritto in appositi capitoli del bilancio comunale a decorrere dal 2019,

concordando annualmente nel Comitato Turistico le risorse da investire.

ART. 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta **per coloro** che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è quello previsto **all'art. 1-ter del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, ovvero il gestore della struttura ricettiva.**
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori delle strutture ricettive, relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo, sono perciò responsabili del versamento dell'imposta riscossa.
4. **I gestori della struttura sono tenuti all'obbligo di presentare il modello di riepilogo delle somme gestite per conto del Comune di Tortoreto entro il 30 gennaio di ogni anno.**

ART. 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. **Le tariffe di cui al precedente comma sono differenziate secondo le seguenti modalità:**
 - a) **Tariffa 1, per il periodo compreso tra il 01.05 ed il 30.09 di ogni anno;**
 - b) **Tariffa 2, per il periodo compreso tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12 di ogni anno.**
4. **Per gli ospiti che soggiornano nei campeggi, alloggiati in camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi), è applicato un prezzo a forfait, definito con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.**
5. **Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%.**

ART. 5

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. **I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);**
- b. **Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;**
- c. **I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;**
- d. **Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n. 25 partecipanti;**

- e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
- g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
- h. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
- k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n. 2 accompagnatori ogni quindici minori;
- l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;
- m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Tortoreto;
- n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Tortoreto.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.

ART. 6 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il soggetto di cui all'articolo 3 comma 3 deve:

- a) Comunicare al Comune di Tortoreto, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, attraverso il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto

dall'agente contabile della struttura, **nel modo seguente:**

- **mediante applicativo messo a disposizione dall'Ente.**
- b)** Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune di Tortoreto;
- c)** Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta numerata e nominativa al cliente di cui devono conservare una copia. Possono altresì delegare al fine della riscossione i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line;
- d)** Richiedere ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1 la compilazione di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e presentare le stesse al Comune di Tortoreto;
- e)** Conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Tortoreto.

ART. 7

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1.** I soggetti cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno hanno l'obbligo di corrispondere l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
- 2.** Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Tortoreto nel termine perentorio specificato al comma successivo.
- 3.** Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto titolare di diritti reali sugli immobili effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il trentesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
 - **Mediante PagoPa;**
 - **Mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicando quale causale: "IDS "mese" "anno".**

ART. 8

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- 1.** Il Comune di Tortoreto effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della regolare esecuzione degli adempimenti posti a carico del gestore dal presente regolamento.
- 2.** Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Tortoreto nonché alla compilazione e trasmissione nei termini della modulistica appositamente predisposta dall'Ente stesso.
- 3.** Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 4.** Le strutture extra-alberghiere a conduzione non imprenditoriale e non iscritte nei registri regionali verranno rilevate mediante apposito censimento.

ART. 9 SANZIONI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. **Per l'omessa o infedele dichiarazione, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.**
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, lettera b) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **25,00** ad **euro 500,00** ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 8, comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00** ad euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267.

ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 11 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 12.

ART. 12 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546.

ART. 13
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone ed adotta i conseguenti atti.

ART. 14
RENDICONTAZIONE ANNUALE

Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Comune di Tortoreto.

ART. 15
COMITATO TURISTICO PERMANENTE

Anche allo scopo del miglior investimento dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno, il Comune di Tortoreto istituisce un Comitato Turistico Permanente. L'organo collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione delle politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del turismo.

ART. 16
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto il 20.11.2023 presso il Comune di Silvi, ogni modifica del presente regolamento, nonché delle relative tariffe, è subordinata al rilascio di un parere obbligatorio non vincolante emesso dalla riunione dei rappresentanti dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i decreti legislativi n. 471, 472,473 del 18/12/1997 e l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.